

## Scheda n. 348

# Il Regolamento e Linee-Guida sui DSA (D.M. prot. 5669)

### *Diritto allo studio*

Il 12 Luglio 2011 il Ministero dell'Istruzione ha emanato un [Decreto prot. n. 5669](#) recante il **Regolamento applicativo della [L. n° 170/10](#) sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).**

Il [Decreto](#) porta in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto (art. 3).

Si nota immediatamente come [Decreto e Linee-Guida](#) siano stati concepiti utilizzando concettualmente la normativa emanata nel corso degli anni per gli alunni con disabilità, pur tenendo distinte le due figure ai fini degli effetti giuridici e dei diritti conseguenti alla loro individuazione, in piena armonia sia con la [L. n° 104/92](#) che con la [L. n° 170/10](#); in particolare il **divieto di assegnazione di docenti per il sostegno**, a meno che, oltre alla diagnosi di DSA, non si accompagni anche la certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 [L. n° 104/92](#).

Infatti l'**art. 2** del [Regolamento](#) stabilisce che **i docenti possono segnalare**, tramite il Dirigente scolastico, **alle famiglie l'opportunità di una certificazione positiva o negativa di DSA**, quando riscontrino difficoltà ripetute dell'alunno in classe.

Questa è una disposizione simile alla [C.M. n° 363/1994](#), con la quale il MIUR prevede che **i docenti**, tramite il Dirigente scolastico, **possono chiedere alle famiglie una certificazione positiva o negativa di disabilità**. La [C.M.](#) prosegue prevedendo all'art. 3 comma 2 che, in caso di non attivazione dei genitori, il Dirigente scolastico comunica alla famiglia che provvederà la scuola; in caso di espresso divieto della famiglia, **la scuola può rivolgersi ai servizi sociali** perché, risultati negativi i contatti con la famiglia, si rivolgano al Tribunale dei minori, che, anche contro la volontà dei genitori, nel prevalente interesse del minore, può decretare la sottoposizione a visita medica al fine di far fruire l'alunno di tutti i diritti che la normativa gli mette a disposizione.

Il [Regolamento](#) per i casi di supposti DSA non giunge a tanto.

Le [Linee-Guida](#) precisano che comunque **una diagnosi di DSA non può seriamente effettuarsi prima della fine del secondo anno di scuola primaria**.

L'art. 2 del [Regolamento](#) chiarisce pure un aspetto che l'art. 3 della [L. n° 170/10](#) non aveva chiarito e cioè che **le certificazioni diagnostiche debbono essere effettuate solo dalle "strutture preposte"**, (strutture sanitarie **pubbliche** o con esse **convenzionate o accreditate**) e quindi non da qualunque medico o psicologo privato.

L'art. 4 indica gli **interventi didattici personalizzati** che vanno svolti dai docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento, secondo le [Linee-Guida](#). È importante il **comma 5** che afferma:

*"L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati."*

È quindi importante che **non vengano ridotti gli obiettivi di apprendimento** fissati per ciascun ordine di scuola.

L'art. 5 del [Regolamento](#) ribadisce l'importanza delle misure compensative e dispensative che vanno indicate nel Piano Didattico Personalizzato, come avviene per il PEI degli alunni con disabilità. È assai importante l'art. 6 sulla **valutazione del profitto** di questi alunni. Infatti si prevede che la valutazione debba incentrarsi **più sugli aspetti sostanziali che formali**; a tal proposito si può ottenere la **dispensa dallo svolgimento delle prove scritte nelle lingue straniere**, purchè la carenza di tale prova sia compensata da prove orali.

Si è applicato qui il principio, già in vigore per gli alunni con disabilità, delle **prove equipollenti** di cui all'art. 16 comma 3 [L. n° 104/92](#), come pure l'uso di **tempi più lunghi** che, come precisato nelle [Linee-Guida](#), non debbono superare il 30% dei tempi concessi ai compagni, termine esplicitato nel [Regolamento](#) a favore degli studenti universitari con DSA.

L'art. 6 comma 6 è molto importante perché fugge i dubbi insorti a causa della formulazione generica di un articolo della [L. n° 170/10](#) circa la possibilità di esonero dallo studio e dagli esami relativi alle lingue straniere. Il Regolamento precisa che **solo in via eccezionale**, su proposta della diagnosi, su richiesta della famiglia e su delibera, anche a maggioranza, del Consiglio di classe, **l'alunno può essere esonerato dallo studio e dagli esami delle lingue straniere**, tenendo comunque conto della loro importanza come materie caratterizzanti o meno di quel determinato tipo di istituto.

E qui si è fatto palesemente ricorso alla normativa del PEI differenziato prevista dall'art. 9 del [DPR n° 122/09](#) sulla valutazione degli alunni con disabilità. Infatti per questi casi verrà deliberato dal Consiglio di classe un **progetto didattico personalizzato differenziato** che **non dà diritto al rilascio del diploma**, ma solo di un attestato dei crediti formativi maturati, richiamando addirittura la norma del [DPR n° 323/98](#) sul modello di attestato rilasciato agli alunni con disabilità.

## OSSERVAZIONI

Il [Regolamento](#) però lascia **insoluti due grossi problemi**, che invece la normativa per gli alunni con disabilità chiarisce e cioè:

**1. Gli alunni con DSA in possesso dell'attestato** rilasciato al termine degli esami di licenza media, **avranno titolo ad iscriversi alle scuole superiori**, sia pur per il conseguimento di altro attestato al termine degli studi?

**Personalmente ritengo di no**, dal momento che **manca una norma** che espressamente lo preveda, come è invece avvenuto per gli alunni con disabilità mediante l'art. 11 comma 12 dell'[O.M. n° 90/01](#), ribadito dall'art. 9 del citato [DPR n° 122/09](#), mentre l'art. 10 dello stesso decreto legislativo, relativo alla valutazione degli alunni con DSA, non ne fa menzione alcuna.

Probabilmente, se si vuole evitare di bloccare questi alunni alla terza media, **occorre una normetta amministrativa** simile a quella dell'art. 11 comma 12 citata per superare questo ostacolo formale.

**2. Altro punto non esplicitato, ma importantissimo, è quello concernente gli alunni con DSA che conseguono l'attestato agli esami finali di Stato.**

È chiaro e non ci sono dubbi, che **tali alunni non potranno iscriversi all'università**, neppure se una norma amministrativa lo consentisse, poiché tale norma sarebbe illegittima sia per violazione della legge sugli accessi universitari, sia per disparità di trattamento nei confronti degli alunni con disabilità con semplice attestato, ai quali giustamente è precluso l'accesso all'università.

I docenti dovranno leggere con molta attenzione le [Linee-Guida](#) che forniscono suggerimenti molto utili ai fini della didattica nei diversi gradi di istruzione e che sono espressi in modo chiaro con esemplificazioni pregevoli e con parole molto chiare e semplici.

Le [Linee-Guida](#) prevedono, ed è importante, che il **Piano Didattico Personalizzato vada comunque definito entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico.**

Ed anche qui c'è qualche **differenza con gli alunni con disabilità**. Infatti il [DPCM n° 185/06](#) stabilisce che il PEI vada abbozzato in tempo utile per le richieste in organico di fatto; ciò significa che una bozza di **PEI per gli alunni con disabilità, va approntata entro Giugno-Luglio dell'anno precedente la frequenza**, poi raffinato all'inizio dell'anno scolastico ai sensi della [nota ministeriale prot. n. 4798/05](#) e definitivamente formulato entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, con la presenza della famiglia, di tutti i docenti e degli operatori sociosanitari che seguono il caso. Qui invece è prevista solo l'ultima fase e **sembra manchino gli operatori sociosanitari.**

Il rispetto delle [Linee-Guida](#) non costituisce un obbligo per i docenti, dal momento che, come visto,



il [Regolamento](#) fa salvo il loro diritto alla libertà di insegnamento; però per discostarsene, a mio avviso, occorre una ragionevole motivazione verbalizzata in una riunione del consiglio di classe; in mancanza di tale verbalizzazione, in caso di bocciatura, la famiglia potrebbe chiederne l'annullamento per illegittimità dovuta a violazione di legge o a difetto di motivazione.

Gli articoli conclusivi del [Regolamento](#) riguardano i **contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione sui DSA dei docenti**.

Però, mancando a tal proposito l'obbligo di frequenza dei corsi, ci si chiede quanti docenti spontaneamente li frequenteranno; ove fossero una scarsa percentuale, come avviene per quelli per la disabilità, si teme che i fondi destinati non sortiscano lo scopo previsto.

07-10-2011

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)